

COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI OFFICINE BRENNERO

Il data 13 Agosto 2012, è stata depositato presso il tribunale di Verona dal Giudice Gesumunno, la sentenza relativa al ricorso avanzato dalla Fiom Cgil di Verona in merito al comportamento antisindacale che la Concessionaria Officine Brennero (Gruppo Fiat), ha praticato, a partire dal Gennaio 2012, con il mancato riconoscimento delle trattenute sindacali a favore della Fiom Cgil.

Il parere del Giudice, ha dato ragione alla Fiom Cgil di Verona, ripristinando un diritto sacrosanto, che conferma la libertà del lavoratore di scegliere il proprio sindacato a prescindere dalla firma degli accordi sindacali. È un ulteriore tassello che si aggiunge alla sentenza di Maggio 2012 che condannava la stessa azienda per attività antisindacale in merito al mancato riconoscimento delle elezioni delle RSA.

La nuova sentenza obbliga quindi l'azienda a ripristinare le condizioni precedenti e le intima di rimuovere tutti gli ostacoli del caso; dall'altra parte l'ufficio legale di Officine Brennero, con comunicazione del 7 Settembre 2012 ne aveva accolto l'esito dichiarando che darà corso al pagamento delle trattenute, a partire dal mese di Settembre 2012.

Si è scritta un'altra pagina allo stato di diritto, il rammarico è che per fare valere questo, si sia dovuto ricorrere nuovamente alle aule del tribunale. Si conferma quindi la libertà del singolo lavoratore di potersi scegliere il sindacato che preferisce, senza che questo comporti ricatti e ripercussioni. È opportuno ricordarlo anche a fronte del fatto che purtroppo tutto ciò che la Fiom in tempi non sospetti aveva annunciato, si sta avverando; siamo di fronte ad un'azienda (FIAT) che non sta rispettando i patti sottoscritti a livello Nazionale e il cui disimpegno dall'Italia, con buona pace del Governo e della politica e di altre Organizzazione Sindacali, si fa ogni giorno più evidente.

Riportiamo lo stralcio del dispositivo del Giudice:

P.Q.M.

- 1) accerta l'antisindacalità della condotta della società resistente consistita nell'aver rifiutato di operare la trattenuta sulla retribuzione delle quote dovute dagli iscritti a FIOM CGIL;
- 2) ordina la cessazione della condotta antisindacale e condanna la resistente a operare le trattenute ed effettuare i versamenti delle quote di retribuzione oggetto di cessione a favore di FIOM CGIL nei termini richiesti dal sindacato ricorrente;
- 3) condanna la società resistente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000 complessivi per compensi oltre Iva e Cpa.

Si comunichi.

Verona, 10.8.2012

Il GIUDICE
ANTONIO GESUMUNNO

TRIBUNALE C.P. DI VERONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 13 AGO. 2012
Il Cancelliere